

INA ASSITALIA S.p.A.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 2/12/1927 (G.U. del 15/12/1927 n° 289).

Società iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CASO MORTE VITA INTERA A PREMI RICORRENTI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE COLLEGATA ALLA GESTIONE PATRIMONIALE EURO FORTE

LINEAFORTE

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda sintetica
- la Nota informativa
- le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione interna separata EURO FORTE
- il Glossario
- il Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

SCHEMA SINTETICA

LINEAFORTE

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa.

Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

INA ASSITALIA S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A..

1.b) Denominazione del contratto

Il contratto di seguito descritto è denominato LINEAFORTE.

1.c) Tipologia del contratto

Il contratto è una assicurazione caso morte a vita intera a premi ricorrenti.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione interna separata "EURO FORTE".

1.d) Durata

La durata della garanzia assicurativa coincide con la vita dell'Assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto qualora sia trascorso almeno un anno dalla data di effetto della polizza e sia stato corrisposto un importo minimo di € 1.500,00.

1.e) Pagamento dei premi

Il presente contratto prevede la corresponsione di versamenti ricorrenti per una durata prefissata di anni con un minimo di 5.

Alla sottoscrizione della proposta il Contraente stabilisce l'importo annuo che intende versare compreso tra un minimo di € 1.500,00 ed un massimo di € 7.500,00.

Successivamente al perfezionamento del contratto il Contraente ha la facoltà di modificare l'importo del premio ricorrente. In ogni caso ciascun versamento non può risultare inferiore a € 500,00.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Il presente contratto è una assicurazione caso morte a vita intera a premi ricorrenti.

Attraverso la sottoscrizione del presente contratto il Contraente realizza una forma di previdenza che garantisce la liquidazione di un capitale a favore dei beneficiari designati in qualsiasi momento si verifichi il decesso dell'Assicurato.

L'importo del capitale assicurato è costituito da ciascun premio ricorrente versato e viene rivalutato, ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza, sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione interna separata EURO FORTE, con la garanzia di un rendimento minimo pari al 2% annuo consolidato.

Nel periodo previsto per il pagamento dei premi ricorrenti il Contraente ha la facoltà di modificare l'importo del premio e la data di versamento, indipendentemente cioè dalle ricorrenze di pagamento stabilite all'effetto della polizza.

Il completamento del piano risulta fondamentale per l'atto previdenziale. Infatti qualora siano stati versati tutti i premi previsti dal piano dei versamenti, il valore di riscatto viene calcolato senza l'applicazione di alcuna penalizzazione. Anche la sospensione del piano dei versamenti, a condizione che sia stato versato almeno un importo pari a € 1.500,00, non comporta alcuna penalità sul capitale liquidabile per il caso di morte.

Una parte del premio versato viene utilizzata da INA ASSITALIA per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di morte) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi di acquisizione e gestione del contratto, non concorre alla formazione del capitale liquidabile in caso di riscatto.

Per una migliore comprensione del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni assicurate si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella Sezione F della Nota informativa.

L'Impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, è garantito il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.

b) Opzioni contrattuali

b.1) conversione del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato/valore di riscatto in una rendita vitalizia immediata da corrispondere al Beneficiario designato in polizza dal Contraente fino a che il Beneficiario è in vita;

b.2) conversione del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato/valore di riscatto in una rendita immediata da corrispondere al Beneficiario designato in polizza dal Contraente in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che il Beneficiario è in vita;

b.3) conversione del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato/valore di riscatto in una rendita vitalizia immediata da corrispondere al Beneficiario designato in polizza dal Contraente fino al decesso del Beneficiario stesso e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona/più persone fino a che questa/e è/sono in vita.

N.B. I coefficienti per le conversioni in rendita vitalizia e le modalità di rivalutazione delle prestazioni, saranno quelli in vigore alla data di decorrenza della rendita di opzione e saranno determinati in base alle età assicurative a tale data.

Le rendite di opzione verranno agganciate alle gestioni patrimoniali INA ASSITALIA in vigore alla data di esercizio dell'opzione.

Il capitale assicurato si rivaluta annualmente in funzione del rendimento della gestione EURO FORTE come stabilito dalle Condizioni di Assicurazione. In ogni caso è prevista la garanzia di rendimento minimo del 2% annuo consolidato.

Il rendimento attribuito, anche quello eccedente la suddetta misura minima, è definitivamente acquisito in polizza e costituisce la base di partenza per le rivalutazioni successive dando certezza ai risultati raggiunti anno per anno.

In caso di riscatto richiesto nei primi anni della durata contrattuale il Contraente sopporta il rischio di ottenere una liquidazione di importo inferiore ai premi versati.

Il mancato pagamento di un importo almeno pari a € 1.500,00 nel corso dei primi tre anni del piano dei versamenti determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti ad INA ASSITALIA.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 8 e 9 delle Condizioni di Assicurazione.

4. COSTI

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal rendimento della gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di una ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”

Gestione interna separata “EURO FORTE”

Premio Ricorrente 1.500,00 €
Età 50 anni
Durata 15 anni

Premio Ricorrente 3.000,00 €
Età 50 anni
Durata 15 anni

Premio Ricorrente 6.000,00 €
Età 50 anni
Durata 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	9,34
10	3,45
15	2,39

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	8,97
10	3,26
15	2,27

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	8,78
10	3,16
15	2,21

Premio Ricorrente 1.500,00 €
Età 45 anni
Durata 20 anni

Premio Ricorrente 3.000,00 €
Età 45 anni
Durata 20 anni

Premio Ricorrente 6.000,00 €
Età 45 anni
Durata 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	9,77
10	3,54
15	2,43
20	2,09

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	9,39
10	3,35
15	2,31
20	2,00

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	9,20
10	3,26
15	2,25
20	1,95

Premio Ricorrente 1.500,00 €
Età 40 anni
Durata 25 anni

Premio Ricorrente 3.000,00 €
Età 40 anni
Durata 25 anni

Premio ricorrente 6.000,00 €
Età 40 anni
Durata 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	9,77
10	3,54
15	2,43
20	2,09
25	1,91

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	9,39
10	3,35
15	2,31
20	2,00
25	1,83

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	9,20
10	3,26
15	2,25
20	1,95
25	1,80

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa Sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "EURO FORTE" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

ANNO	Rendimento (*) realizzato dalla gestione interna separata "EURO FORTE"	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati (**)	Rendimento medio dei Titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2004	5,08%	3,88%	3,59%	2,00%
2005	4,84%	3,64%	3,16%	1,70%
2006	4,73%	3,53%	3,86%	2,00%
2007	5,06%	3,86%	4,41%	1,71%
2008	4,12%	2,92%	4,46%	3,23%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

- (*) I rendimenti della gestione EURO FORTE sono quelli rilevati per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno.
- (**) Il rendimento minimo riportato è calcolato per il contratto LINEAFORTE cui questa Scheda sintetica si riferisce, sulla base dei rendimenti annui realizzati dalla gestione al netto del rendimento trattenuto.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota informativa.

INA ASSITALIA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Avv. Francesco Procaccini)



NOTA INFORMATIVA

LINEAFORTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Tale Nota ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter comprendere, in modo corretto e completo, il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere.

La presente Nota informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

INA ASSITALIA S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: 00198 ROMA Corso d'Italia, 33 - Italia

Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927

Capitale Sociale € 368.628.450,00 interamente versato

Iscr. Reg. Imprese di Roma n. 00409920584

Società iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

Telefono: 06 8483.1

www.inaassitalia.it

info@inaassitalia.it

Società di revisione: PriceWaterHouseCoopers S.p.A.

Sede legale: 20124 Milano – Via Vittor Pisani, 20.

2. Conflitto di interessi

INA ASSITALIA, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità di Controllo, ha emanato disposizioni interne volte a:

- evitare, sia nell'offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui INA ASSITALIA ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei Contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

In tutte le fasi concernenti l'attività di offerta ed esecuzione dei contratti di assicurazione INA ASSITALIA individua le situazioni di potenziale conflitto di interessi e adotta le opportune iniziative atte ad evitare il conflitto stesso oppure, se questo risulta inevitabile, a risolverlo in senso favorevole per i Contraenti.

Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi per la cui gestione INA ASSITALIA ha definito specifiche procedure operative e regole di comportamento.

a) Gestione degli attivi

INA ASSITALIA ha attribuito la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio (da qui in avanti solo S.G.R.) interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A..

I mandati conferiti:

- obbligano la S.G.R. a garantire i più elevati standard di diligenza e professionalità osservati dagli operatori di settore nei confronti dei propri clienti, al fine di contenere i costi e di ottenere da ogni servizio di investimento la miglior prestazione possibile;
- prevedono esplicitamente i limiti e la natura delle operazioni che la S.G.R. può effettuare;
- contengono riferimenti espliciti agli Emittenti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti.

b) Investimenti

Il patrimonio delle gestioni separate e dei fondi interni può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR gestiti da società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

In ogni caso le operazioni di compravendita e mantenimento nei portafogli dei predetti strumenti finanziari vengono eseguite in conformità ai principi dettati da INA ASSITALIA. I mandati di gestione prevedono inoltre che la S.G.R. motivi adeguatamente le operazioni di cui trattasi al fine di consentire la verifica del relativo processo decisionale.

In particolare INA ASSITALIA, al fine di evitare l'insorgere di situazione di conflitto di interessi:

- definisce ed aggiorna periodicamente le linee guida delle operazioni di investimento, sia sotto il profilo tecnico che economico e verifica le operazioni realizzate;
- può introdurre limiti quantitativi all'acquisto di strumenti finanziari, ivi incluse le parti di OICR emessi da società del Gruppo;
- assicura il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR, al fine di garantire la competitività rispetto ad analoghi prodotti emessi da soggetti estranei al Gruppo;
- controlla la corretta esecuzione di tali operazioni e ne verifica il processo decisionale;
- controlla che non siano poste in essere operazioni con frequenza non necessaria, tenuto conto degli obiettivi assicurativi dei contratti stipulati dalla Clientela.

c) Retrocessione di commissioni

Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto di cui alla presente Nota informativa, INA ASSITALIA non ha in essere accordi che prevedono la retrocessione alla Compagnia da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi ed evita di stipulare accordi di soft-commission.

In ogni caso INA ASSITALIA si impegna a riconoscere comunque ai Contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione alla Compagnia di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai Contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

In ogni caso, ove si determinassero situazioni di conflitto di interesse non altrimenti evitabili, INA ASSITALIA opererà in modo da non recare pregiudizio alcuno agli interessi dei Contraenti.

d) Negoziazione di titoli effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, i mandati di gestione conferiti alla S.G.R. stabiliscono che tutte le operazioni devono essere eseguite alle condizioni di mercato.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

LINEAFORTE è un'assicurazione caso morte vita intera a premi ricorrenti che prevede il pagamento, al/i Beneficiario/i designato/i in polizza, di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga.

La durata della garanzia assicurativa coincide con la vita stessa dell'Assicurato.

È inoltre facoltà del Contraente richiedere, prima del decesso dell'Assicurato, l'interruzione del rapporto contrattuale e riscuotere il valore di riscatto maturato.

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

La prestazione assicurata in caso di decesso dell'Assicurato consiste nella corresponsione di un capitale pari alla somma dei "capitali assicurati", calcolati in corrispondenza di ciascuno dei premi ricorrenti versati, rivalutati fino alla data del decesso. L'importo così ottenuto viene maggiorato secondo le seguenti aliquote distinte in funzione dell'età raggiunta dall'Assicurato alla data del decesso.

Età raggiunta alla data del decesso	Aliquota di maggiorazione
fino a 40 anni	1,5%
da 41 a 50 anni	1,0%
da 51 anni	0,5%

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza i "capitali assicurati" si rivalutano in funzione del rendimento della gestione EURO FORTE con i criteri indicati nelle Condizioni di Assicurazione. In ogni caso è prevista una garanzia di rivalutazione annua minima del 2% consolidata.

Una parte di ciascun premio ricorrente versato viene utilizzata da INA ASSITALIA per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di morte). Conseguentemente il capitale liquidabile in caso di riscatto è il risultato della capitalizzazione delle somme versate, al netto dei costi indicati nella Sezione D e della predetta quota di premio utilizzata per la copertura di puro rischio.

4. Premi

Alla sottoscrizione della proposta, il Contraente definisce un "*piano dei versamenti*" impegnandosi a corrispondere una successione di premi ricorrenti per una durata prefissata di anni, con un minimo pari a 5.

L'importo del premio ricorrente, indicato in proposta, moltiplicato per la periodicità di versamento nell'anno, scelta fra annuale e semestrale, rappresenta l'"*impegno annuo*" che deve essere compreso tra un minimo di € 1.500,00 ed un massimo di € 7.500,00.

Viene definito in questo modo il "*piano dei versamenti*" pari al prodotto dell'"*impegno annuo*" per la durata prescelta di versamento.

Successivamente al perfezionamento del contratto, il Contraente ha la facoltà di modificare sia l'importo del premio ricorrente sia la data in cui effettuare il versamento.

Ciascun versamento effettuato partecipa al "*piano dei versamenti*" che, una volta completato, non preclude al Contraente la possibilità di effettuare versamenti di premio eccedenti tale piano.

L'importo di ciascun premio versato, sia facente parte del "*piano dei versamenti*" sia eccedente, non può risultare inferiore a € 500,00.

Le garanzie prestate sono funzione dell'importo del premio ricorrente, della durata del piano dei versamenti e dell'età dell'Assicurato (non influiscono invece il sesso, lo stato di salute e l'attività professionale dell'Assicurato stesso).

Qualora sia trascorso un anno dalla data di effetto della polizza e sia stato corrisposto un importo almeno pari al limite minimo di € 1.500,00, il Contraente può richiedere l'interruzione del rapporto contrattuale e riscuotere il valore di riscatto.

Se nel corso dei primi tre anni dalla data di effetto della polizza non sono stati corrisposti premi complessivi per un importo almeno pari a € 1.500,00, si determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti ad INA ASSITALIA.

A fronte delle garanzie previste dalla polizza è dovuto un premio ricorrente secondo la periodicità prescelta.

Qualora il Proponente, nel sottoscrivere la proposta, corrisponda un importo equivalente a quello del primo premio ricorrente, il versamento dovrà avvenire mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale INA ASSITALIA indicata nel frontespizio della proposta stessa.

Ad avvenuta emissione della polizza, l'Agenzia Generale INA ASSITALIA rilascerà contestualmente la quietanza, anch'essa emessa da INA ASSITALIA.

Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, costituisce piena prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui il premio di perfezionamento venga versato dopo l'avvenuta emissione della polizza, tale premio e tutti i premi ricorrenti successivi, devono essere corrisposti esclusivamente con i seguenti mezzi di pagamento, tutti intestati all'Agenzia Generale INA ASSITALIA che gestisce la polizza:

- assegno bancario, assegno circolare o assegno/vaglia postale purché non trasferibili;
- Rimessa Interbancaria Diretta (RID);
- bonifico bancario;
- versamento in conto corrente postale.

Potranno essere utilizzati altri mezzi di pagamento, **con esclusione del denaro contante**, solo nel caso in cui il versamento sia effettuato direttamente alla cassa dell'Agenzia Generale stessa che rilascerà debita quietanza datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione.

Qualora sia stata scelta la modalità di pagamento tramite Rimessa Interbancaria Diretta (RID), laddove si verifichi l'estinzione del conto corrente o la mancanza di fondi sullo stesso, il metodo di pagamento da adottarsi sarà quello del versamento diretto del premio all'Agenzia Generale che amministra la polizza.

Effettuato il pagamento, l'Agenzia medesima rilascia la quietanza, emessa dalla Direzione Generale di INA ASSITALIA S.p.A., intestata al Contraente. Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, fa piena prova dell'avvenuto pagamento del premio ricorrente, con la sola eccezione del pagamento a mezzo rimessa bancaria, in quanto, fa fede la comunicazione che il Contraente riceve dalla banca circa l'addebito a lui effettuato in favore di INA ASSITALIA.

A giustificazione del mancato pagamento del premio non potrà, in alcun caso, essere opposto l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al domicilio del Contraente.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione interna separata EURO FORTE (cfr. Sezione C), INA ASSITALIA garantisce la rivalutazione del capitale assicurato riconoscendo, ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza ed alla data di scadenza, un tasso di rivalutazione pari al maggior valore tra il rendimento EURO FORTE, al netto del rendimento trattenuto, ed il rendimento minimo garantito pari al 2%.

Il rendimento trattenuto da INA ASSITALIA è pari ad una quota fissa di 1,2 punti percentuali per valori del rendimento EURO FORTE non superiori al 6%. Per valori superiori al 6% tale quota viene aumentata del 10% dell'eccedenza di rendimento EURO FORTE rispetto al 6%.

Tale modalità di rivalutazione garantisce il consolidamento del rendimento attribuito che è definitivamente acquisito in polizza ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza e costituisce la base di partenza per le rivalutazioni successive dando certezza ai risultati raggiunti anno per anno e assicurando la crescita delle prestazioni assicurate.

Per una migliore comprensione del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni assicurate si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni contenuto nella Sezione F.

INA ASSITALIA si impegna comunque a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui questo è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. Opzioni di contratto

6.1 Sin dall'emissione della polizza, il Contraente può optare per la conversione del capitale liquidabile, in caso di decesso dell'Assicurato, in una rendita vitalizia immediata rivalutabile sulla testa del Beneficiario designato, pagabile in rate posticipate secondo la rateazione prescelta. La data di decorrenza della rendita coinciderà con la data di decesso dell'Assicurato;

6.2 in caso di interruzione del rapporto contrattuale a seguito di richiesta di riscatto, il Contraente può scegliere che tutto o parte del valore di riscatto liquidabile, al netto delle imposte, sia convertito in:

- rendita vitalizia immediata rivalutabile;
- rendita immediata rivalutabile garantita per un minimo di 5 o 10 anni, indipendentemente all'esistenza in vita dell'Assicurato, e successivamente vitalizia;
- rendita vitalizia immediata rivalutabile su due o più teste, interamente o parzialmente reversibile ai sopravvissuti secondo determinate aliquote di reversibilità.

Le modalità di rivalutazione della rendita prescelta ed i coefficienti di conversione dei capitali saranno quelli in vigore alla data di decorrenza della rendita di opzione.

I suddetti coefficienti saranno determinati in base all'età e al sesso del Beneficiario designato alla data di decorrenza della rendita di opzione ed alla rateazione prescelta per il pagamento della rendita.

INA ASSITALIA si impegna ad inviare all'avente diritto una comunicazione scritta recante la descrizione sintetica delle opzioni sopraindicate, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche; detta comunicazione conterrà anche l'impegno della Società a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione prescelta, la Scheda Sintetica, la Nota informativa e le condizioni di Assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. Gestione interna separata

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione interna, denominata EURO FORTE, separata dalle altre attività di INA ASSITALIA e disciplinata da apposito Regolamento riportato nelle Condizioni di Assicurazione. La valuta di denominazione è l'EURO.

Le finalità della gestione sono la conservazione del capitale investito e il conseguimento di un rendimento con la salvaguardia di un minimo garantito.

Gli obiettivi sopra riportati impongono la scelta di strumenti finanziari che non presentino un'elevata volatilità dei prezzi e siano in grado di garantire un rendimento annuo adeguato alle condizioni correnti di mercato per ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio. Le scelte gestionali sono quindi principalmente rivolte all'investimento in obbligazioni (titoli pubblici e corporates) di primaria qualità in grado di garantire un adeguato rendimento al portafoglio. E' inoltre prevista la possibilità di investire, sia pure in misura contenuta e con un profilo di rischio compatibile alle esigenze della gestione separata, in titoli azionari con bassa volatilità dei prezzi ed un adeguato rendimento derivante dai dividendi pagati.

Nella costruzione del portafoglio si pone inoltre particolare attenzione alla liquidabilità degli strumenti finanziari scelti così da essere in grado di poter modificare il profilo di rischio assunto al cambiare delle condizioni macroeconomiche.

Il rendimento della gestione è determinato ad ogni fine mese su base annuale rapportando i redditi realizzati nei 12 mesi precedenti alla consistenza media degli investimenti dello stesso periodo.

I redditi sono costituiti da tutti i proventi finanziari realizzati (cedole, ratei, interessi, redditi da realizzo di investimenti, dividendi, ecc.) al lordo delle ritenute fiscali.

Di seguito si riporta la composizione sintetica degli attivi della gestione interna separata EURO FORTE al 31.12.2008.

Tipologia Attivi	Importo In Euro	Composizione Percentuale
Titoli di Stato	2.577.877.092	32,98%
Obbligazioni quotate in Euro	3.470.795.799	44,40%
Obbligazioni quotate in valuta	243.269.186	3,11%
Obbligazioni non quotate in Euro	301.956.397	3,86%
Obbligazioni non quotate in valuta	1.706.923	0,02%
Azioni quotate in Euro	619.177.638	7,92%
Azioni quotate in valuta	84.001.620	1,07%
Azioni non quotate in Euro	228.072.476	2,92%
Azioni non quotate in valuta	0	0,00%
Altri attivi	291.091.395	3,72%
TOTALE	7.817.948.526	100,00%

La percentuale degli investimenti della gestione separata in strumenti o altri attivi emessi o gestiti da società del Gruppo non supera il 30% del patrimonio della gestione stessa.

INA ASSITALIA ha affidato la gestione degli attivi della gestione interna separata EURO FORTE a Generali Investments Italy S.p.A., Società di gestione del risparmio interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A..

La gestione è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione contabile iscritta all'albo speciale, previsto dal D.Lgs. n. 58 del 1998 – art. 161, che attesta la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti. L'attuale società di revisione è PriceWaterHouseCoopers S.p.A..

Il prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione EURO FORTE è pubblicato trimestralmente su almeno due quotidiani a tiratura nazionale nonché sul sito internet di INA ASSITALIA; esso comunque sarà fornito a richiesta del Contraente.

Per informazioni di dettaglio sul funzionamento della gestione EURO FORTE si rinvia al Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

8. Costi

8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione e gestione applicati su ciascun versamento sono rappresentati:

- da una cifra fissa pari a € 30,00;
- da una percentuale applicata sul premio versato, al netto della cifra fissa, determinata in funzione della durata iniziale del “*piano dei versamenti*” secondo quanto indicato nella seguente tabella.

Durata del piano in anni	Caricamento %
5	6,5
6	6,7
7	6,9
8	7,1
9	7,3
da 10 e oltre	7,5

Per i premi versati in eccedenza rispetto al “*piano dei versamenti*” la percentuale applicata è pari al 5,5%. A tal fine il “*piano dei versamenti*” viene quantificato considerando una durata limitata a sedici anni anche per durate effettive superiori.

Per l’emissione del contratto il Contraente deve corrispondere al perfezionamento del contratto stesso, in aggiunta al premio versato a tale epoca, un importo una tantum pari a € 10,00 relativo al costo polizza.

INA ASSITALIA si impegna ad indicare il costo corrispondente all’importo di premio unico versato nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

8.1.2 Costi per riscatto

In caso di richiesta di riscatto totale o parziale effettuata dopo aver completato il “*piano dei versamenti*” non viene applicato alcun costo.

Viceversa, sull’importo di riscatto totale o parziale, richiesto prima del completamento del “*piano dei versamenti*”, si applica una penalizzazione pari a:

- per durate del piano non inferiori a dieci anni: 0,5% per ogni anno e frazione mancante al raggiungimento del decimo anno;
- per durate del piano inferiori a dieci anni: 0,5% per ogni anno e frazione mancante alla scadenza del piano dei versamenti.

In caso di riscatto totale, in aggiunta a quanto sopra indicato, è inoltre recuperato da INA ASSITALIA un importo in valore assoluto pari al 5,5% della differenza, se positiva, tra il cumulo dei premi previsto dal “*piano dei versamenti*”, calcolato considerando una durata limitata a sedici anni anche per durate effettive superiori, ed il cumulo dei premi effettivamente versati fino alla data di richiesta della liquidazione per riscatto.

8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Il rendimento trattenuto da INA ASSITALIA sul rendimento EURO FORTE è pari ad una quota fissa di 1,2 punti percentuali.

Per valori del rendimento EURO FORTE superiori al 6% la suddetta quota fissa viene aumentata del 10% dell’eccedenza di rendimento rispetto al 6%. Di seguito vengono riportati alcuni esempi.

Rendimento EURO FORTE %	Rendimento trattenuto %	Rendimento riconosciuto agli assicurati %
6	1,2	4,8
7	1,3	5,7
8	1,4	6,6
9	1,5	7,5
10	1,6	8,4

9. Misure e modalità di eventuali sconti

Il presente contratto non prevede sconti.

10. Regime fiscale

Imposta sui premi

In base alla vigente normativa fiscale i premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Detrazione fiscale dei premi

Ai premi dell’assicurazione in oggetto, per la sola parte relativa alla copertura del rischio di morte e nel limite di € 1.291,14 l’anno, viene riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura del 19% (misura di legge in vigore alla data di redazione della presente Nota informativa).

Tassazione delle somme assicurate

In base alla vigente normativa fiscale:

- in caso di riscatto il capitale maturato, diminuito del cumulo dei premi versati considerati al netto della quota di puro rischio, è soggetto, al momento del pagamento della prestazione, ad imposta sostitutiva del 12,5% (D.Lgs. n. 47 del 18.2.2000);
- le rendite derivanti dalla conversione del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato o del valore di riscatto, quest'ultimo già al netto dell'imposta sostitutiva suddetta, sono esenti dalle imposte sul reddito. In fase di erogazione della rendita il solo rendimento riconosciuto anno per anno è tassato con l'aliquota del 12,5%;
- i capitali erogati a seguito di decesso dell'Assicurato non costituiscono reddito e non sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,5% sui rendimenti maturati.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute da INA ASSITALIA al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11. Modalità di perfezionamento del contratto

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto nel momento in cui il Contraente abbia ricevuto gli originali, emessi dalla Direzione Generale di INA ASSITALIA S.p.A., della polizza e della quietanza, la quale ultima, debitamente sottoscritta e datata dall'incaricato alla riscossione, costituisce, qualora espressamente non risulti diversamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, l'unica prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui in sede di sottoscrizione della proposta sia versato dal Proponente un importo equivalente a quello del primo premio ricorrente, il versamento si intenderà effettuato ad esclusivo titolo di deposito provvisorio in attesa dell'accettazione della proposta da parte della Società. Pertanto, una volta emesso e perfezionato secondo quanto previsto dal precedente comma, il contratto decorrerà – per i soli effetti economici e finanziari – dal giorno del versamento, salvo che le Condizioni di Assicurazione, valevoli per determinate tipologie contrattuali, non fissino una data di effetto prestabilita, unica per tutta la tipologia considerata; tutti gli altri effetti decorreranno invece dal momento del perfezionamento stesso.

Qualora il Proponente indichi una data di effetto posteriore rispetto a quella in cui vengono espletati i suddetti adempimenti, l'assicurazione entra in vigore dalla sopra menzionata data di effetto.

12. Risoluzione del contratto

Il Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi, con i seguenti effetti:

- **se nel corso dei primi tre anni del piano dei versamenti non sono stati corrisposti premi complessivi per un importo almeno pari a € 1.500,00, si determina lo scioglimento del contratto ed i premi versati restano acquisiti ad INA ASSITALIA;**
- trascorso un anno dalla data di effetto della polizza, a condizione che sia stata corrisposta una somma minima di premi pari a € 1.500,00, il Contraente può richiedere l'interruzione del rapporto contrattuale e riscuotere il valore di riscatto determinato in conformità a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente che abbia corrisposto premi complessivi per un importo almeno pari a € 1.500,00 può sospendere il versamento dei premi. In questo caso l'assicurazione caso morte rimane in vigore per un importo pari alla somma dei capitali assicurati riferiti ai premi già versati, senza l'applicazione di alcuna penalizzazione.

Il versamento dei premi può essere ripreso in qualunque momento senza l'obbligo di versare i premi ricorrenti non corrisposti.

13. Riscatto

Qualora sia trascorso un anno dalla data di effetto della polizza e sia stato corrisposto un importo almeno pari al limite minimo di € 1.500,00, il Contraente può richiedere l'interruzione del rapporto contrattuale e riscuotere il valore di riscatto.

La richiesta di riscatto non può essere accolta senza aver corrisposto un importo minimo di premio pari a € 1.500,00.

Sono consentite operazioni di riscatto parziale, nel limite minimo di € 500,00, qualora:

- siano maturate le condizioni per la concessione del riscatto totale;
- l'importo richiesto per riscatto parziale, maggiorato dei riscatti parziali complessivamente già liquidati, risulti non superiore sia alla metà del cumulo dei premi corrisposti fino alla data della richiesta sia al valore di riscatto totale liquidabile a tale epoca.

Ogni riscatto parziale comporta una riduzione delle prestazioni assicurate che verrà recuperata da INA ASSITALIA al momento della liquidazione totale, a qualsiasi titolo, del contratto. Su ciascun riscatto parziale sono previsti i costi di cui al punto 8.1.2.

Il valore di riscatto totale è pari al valore dei "capitali assicurati", calcolati in corrispondenza di ciascuno dei premi versati, rivalutati fino alla data di richiesta della liquidazione per riscatto, diminuito delle prestazioni connesse alle operazioni di riscatto parziale anch'esse rivalutate fino alla data di richiesta della liquidazione. L'importo così ottenuto viene prima ridotto delle percentuali di cui al punto 8.1.2 e poi diminuito dell'importo in valore assoluto di cui all'ultimo comma di tale punto.

Si precisa che l'applicazione dei costi di cui al punto 8.1.2 potrebbe determinare, almeno nei primi anni di versamento, un valore di riscatto totale inferiore al cumulo dei premi corrisposti.

Nel Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F sono riportati i valori di riscatto totale determinati in ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate. In ogni caso i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

A richiesta del Contraente, l'Agenzia Generale che gestisce il contratto fornirà l'informazione relativa al valore di riscatto maturato. In ogni caso la funzione di assistenza alla clientela di INA ASSITALIA è a disposizione per comunicare tali valori.

INA ASSITALIA S.p.A. – Customer Service
Corso d'Italia, 33 – 00198 ROMA
Tel.: 06 47224020
Fax: 06 47224204
E-mail: inaassistenzaclienti@inaassitalia.it

14. Revoca della proposta

La proposta relativa ad un contratto di assicurazione sulla vita é revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione assicurativa e si effettua a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare ad INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Portafoglio Vita - Via L. Bissolati, 23 - 00187 ROMA. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA ASSITALIA rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi eventualmente corrisposta al netto delle sole spese, quantificate nella proposta stessa ed indicata al punto 8.1.1, effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto.

15. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere da un contratto di assicurazione sulla vita entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è concluso.

Il contratto é concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza da INA ASSITALIA per il tramite dell'Agenzia Generale, ovvero la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte di INA ASSITALIA.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione assicurativa a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, esclusivamente

a mezzo di lettera raccomandata AR ad INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Portafoglio Vita – Via L. Bissolati, 23 - 00187 ROMA. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi individuativi della polizza. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA ASSITALIA rimborserà al Contraente, per il tramite dell’Agenzia Generale competente, la somma da questi corrisposta.

INA ASSITALIA ha il diritto di recuperare le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, indicate nella proposta di assicurazione e nel contratto, di cui al punto 8.1.1.

16. Documentazione da consegnare all’Impresa per la liquidazione delle prestazioni

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l’avente diritto dovrà consegnare la documentazione specificata all’art. 16 delle Condizioni di Assicurazione per ottenere le prestazioni pattuite.

I pagamenti dovuti sono effettuati da INA ASSITALIA entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

17. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l’applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà INA ASSITALIA a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

18. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto è redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà INA ASSITALIA a proporre quella da utilizzare.

19. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

INA ASSITALIA S.p.A.
Customer Service
Corso d’Italia, 33 – 00198 ROMA
Tel. 06-47224020
FAX. 06-47224204
E-mail: reclami.ina@inaassitalia.it

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.

In questi casi nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20. Ulteriore informativa disponibile

Qualora in fase precontrattuale il Proponente ne faccia richiesta, INA ASSITALIA si impegna a consegnare l’ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata EURO FORTE e l’ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa, comunque a disposizione sul sito Internet della Compagnia.

21. Informativa in corso di contratto

INA ASSITALIA si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, alle informazioni contenute nella presente Nota informativa ovvero nel Regolamento della gestione interna separata, anche per effetto di modifiche della normativa applicabile al contratto successive alla conclusione dello stesso.

Entro 60 giorni da ogni ricorrenza annuale del contratto, INA ASSITALIA si impegna ad inviare al Contraente l'estratto conto annuale della prestazione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla stessa data di riferimento dell'estratto conto;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento trattenuto dalla Impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

22. Comunicazioni del Contraente all'Impresa

In deroga a quanto previsto dall'art. 1926 del Codice Civile – Cambiamenti di professione dell'Assicurato - il Contraente non è tenuto a fornire alcuna comunicazione in caso di modifiche di professione dell'Assicurato, eventualmente intervenute in corso di contratto, che aggravino il rischio assunto dall'Impresa.

Pertanto è comunque incluso nella garanzia assicurativa il rischio derivante da qualunque cambiamento relativo all'attività professionale purché intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione è effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità dei versamenti ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%.

Il predetto tasso di rendimento è diminuito del valore trattenuto da INA ASSITALIA che, per tale ipotesi di rendimento, è pari ad 1,2 punti percentuali. Pertanto la misura di rivalutazione annua delle prestazioni è del 2,8%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere (al lordo degli oneri fiscali), laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:**A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- Tasso di rendimento minimo garantito : 2%
- Età dell'Assicurato : 40 anni
- Durata "piano dei versamenti" : 20 anni
- Premio ricorrente : 2.500,00 €
- Periodicità dei versamenti : annuale
- Impegno annuo : 2.500,00 €
- "Piano dei versamenti" : 50.000,00 €

Anni trascorsi	Impegno annuo	Cumulo dei premi pagati	Capitale caso morte assicurato a fine anno	Interruzione del piano dei versamenti		
				Valore di riscatto a fine anno	Capitale caso morte a fine anno	Capitale caso morte al termine del piano dei versamenti
1	2.500,00	2.500,00	2.346,72	156,00	2.346,72	3.401,80
2	2.500,00	5.000,00	4.740,37	2.580,70	4.740,37	6.736,90
3	2.500,00	7.500,00	7.181,90	5.074,41	7.181,90	10.006,61
4	2.500,00	10.000,00	9.672,25	7.639,19	9.672,25	13.212,20
5	2.500,00	12.500,00	12.212,42	10.276,72	12.212,42	16.354,94
6	2.500,00	15.000,00	14.803,39	12.988,68	14.803,39	19.436,06
7	2.500,00	17.500,00	17.446,17	15.776,84	17.446,17	22.456,76
8	2.500,00	20.000,00	20.141,81	18.642,97	20.141,81	25.418,23
9	2.500,00	22.500,00	22.891,37	21.588,90	22.891,37	28.321,64
10	2.500,00	25.000,00	25.695,91	24.616,50	25.695,91	31.168,11
11	2.500,00	27.500,00	28.415,18	27.586,31	28.415,18	33.958,77
12	2.500,00	30.000,00	31.318,59	30.612,77	31.318,59	36.694,72
13	2.500,00	32.500,00	34.280,06	33.697,01	34.280,06	39.377,01
14	2.500,00	35.000,00	37.300,76	36.840,19	37.300,76	42.006,72
15	2.500,00	37.500,00	40.381,88	40.043,47	40.381,88	44.584,86
16	2.500,00	40.000,00	43.524,62	43.308,08	43.524,62	47.112,45
17	2.500,00	42.500,00	46.780,68	46.547,94	46.780,68	49.644,03
18	2.500,00	45.000,00	50.101,87	49.852,60	50.101,87	52.125,98
19	2.500,00	47.500,00	53.489,47	53.223,36	53.489,47	54.559,26
20	2.500,00	50.000,00	56.944,83	56.661,53	56.944,83	56.944,83

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo il pagamento di 11 premi.

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario : 4,0%
- Prelievi sul rendimento : 1,2%
- Tasso di rendimento retrocesso : 2,8%
- Età dell'Assicurato : 40 anni
- Durata "piano dei versamenti" : 20 anni
- Premio ricorrente : 2.500,00 €
- Periodicità dei versamenti : annuale
- Impegno annuo : 2.500,00 €
- "Piano dei versamenti" : 50.000,00 €

Anni trascorsi	Impegno annuo	Cumulo dei premi pagati	Capitale caso morte assicurato a fine anno	Interruzione del piano dei versamenti		
				Valore di riscatto a fine anno	Capitale caso morte a fine anno	Capitale caso morte al termine del piano dei versamenti
1	2.500,00	2.500,00	2.365,12	173,83	2.365,12	3.977,11
2	2.500,00	5.000,00	4.796,47	2.634,02	4.796,47	7.845,90
3	2.500,00	7.500,00	7.295,90	5.183,33	7.295,90	11.609,31
4	2.500,00	10.000,00	9.865,31	7.824,60	9.865,31	15.270,21
5	2.500,00	12.500,00	12.506,66	10.560,76	12.506,66	18.831,41
6	2.500,00	15.000,00	15.221,97	13.394,83	15.221,97	22.295,60
7	2.500,00	17.500,00	18.013,31	16.329,94	18.013,31	25.665,44
8	2.500,00	20.000,00	20.882,81	19.369,29	20.882,81	28.943,49
9	2.500,00	22.500,00	23.832,65	22.516,20	23.832,65	32.132,26
10	2.500,00	25.000,00	26.865,09	25.774,10	26.865,09	35.234,18
11	2.500,00	27.500,00	29.834,01	28.998,08	29.834,01	38.251,60
12	2.500,00	30.000,00	33.022,78	32.308,48	33.022,78	41.186,84
13	2.500,00	32.500,00	36.300,83	35.707,73	36.300,83	44.042,13
14	2.500,00	35.000,00	39.670,67	39.198,30	39.670,67	46.819,65
15	2.500,00	37.500,00	43.134,86	42.782,76	43.134,86	49.521,52
16	2.500,00	40.000,00	46.696,05	46.463,74	46.696,05	52.149,80
17	2.500,00	42.500,00	50.407,83	50.157,04	50.407,83	54.761,75
18	2.500,00	45.000,00	54.223,53	53.953,76	54.223,53	57.302,55
19	2.500,00	47.500,00	58.146,07	57.856,78	58.146,07	59.774,15
20	2.500,00	50.000,00	62.178,44	61.869,09	62.178,44	62.178,44

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.

INA ASSITALIA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Avv. Francesco Procaccini)



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

LINEAFORTE

Premessa

Il presente contratto - denominato "LINEAFORTE" - è un'assicurazione caso morte vita intera a premi ricorrenti con rivalutazione annua del capitale collegata alla gestione patrimoniale EURO FORTE e prevede la liquidazione, ai Beneficiari designati dal Contraente, del capitale di cui al successivo art. 8 in qualunque epoca avvenga il decesso dell'Assicurato.

A partire dalla fine del primo anno di assicurazione, in caso di interruzione del rapporto contrattuale, è comunque garantita la corresponsione di un capitale pari al valore di riscatto determinato alle condizioni di cui al successivo art. 11.

Art. 1 - Obblighi di INA ASSITALIA

Gli obblighi di INA ASSITALIA risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati da INA ASSITALIA stessa.

Art. 2 - Durata del contratto

Il contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si estingue nei seguenti casi:

- decesso dell'Assicurato;
- uscita dal piano per riscatto totale del contratto.

Art. 3 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto sarà concluso con la consegna dell'originale della polizza e con la contestuale sottoscrizione dello stesso da parte del Contraente. L'assicurazione entrerà in vigore ed avrà quindi efficacia soltanto ove il Contraente ne abbia versato il primo premio ai sensi del successivo art. 6.

Art. 4 - Esclusioni

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

La Compagnia paga la somma dei "*capitali assicurati*" (art. 8) calcolati in corrispondenza di ciascuno dei premi versati e rivalutati fino alla data del decesso, senza la maggiorazione di cui al successivo art.8, qualora il decesso dell'Assicurato sia causato da:

- dolo del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- uso da parte dell'Assicurato di veicoli o natanti in competizioni - non di regolarità pura - e alle relative prove o allenamenti;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- atti di terrorismo o di guerra per cause nucleari, batteriologiche e chimiche; l'esclusione di tale copertura sussiste tanto nel caso in cui l'Assicurato partecipi attivamente a tali atti quanto nel caso in cui ne resti vittima incolpevole;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di perfezionamento del contratto.

Art. 5 - Premi

Il Contraente, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a versare una successione di premi ricorrenti per un numero prefissato di anni. In particolare, alla sottoscrizione della proposta, il Contraente definisce l'importo del premio da versare ad ogni ricorrenza pagamento premio in funzione della periodicità, annuale o semestrale, prescelta.

Viene definito in questo modo il “*piano dei versamenti*” inteso come il prodotto del premio indicato in proposta per la periodicità di versamento dei premi ricorrenti nell'anno (“*impegno annuo*”) e per il numero di anni prefissato.

L'impegno annuo non può risultare inferiore a € 1.500,00 e superiore a € 7.500,00.

Ad ogni ricorrenza pagamento premio successiva alla data di effetto, il Contraente, pur nel rispetto del “*piano dei versamenti*”, ha la facoltà di modificare sia l'importo del premio ricorrente sia la data in cui effettuare il versamento.

Ciascun versamento effettuato partecipa al “*piano dei versamenti*” che, una volta completato, non preclude al Contraente la possibilità di effettuare versamenti di premio eccedenti tale piano.

Ciascun versamento effettuato, sia facente parte del “*piano dei versamenti*” sia eccedente, non può risultare inferiore a € 500,00.

Art. 6 - Modalità di pagamento dei premi

A fronte delle garanzie previste dalla polizza è dovuto un premio ricorrente secondo la periodicità prescelta.

Qualora il Proponente, nel sottoscrivere la proposta, corrisponda un importo equivalente a quello del primo premio ricorrente, il versamento dovrà avvenire mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale INA ASSITALIA indicata nel frontespizio della proposta stessa.

Ad avvenuta emissione della polizza, l'Agenzia Generale INA ASSITALIA rilascerà contestualmente la quietanza, anch'essa emessa da INA ASSITALIA.

Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, costituisce piena prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui il premio di perfezionamento venga versato dopo l'avvenuta emissione della polizza, tale premio e tutti i premi ricorrenti successivi, devono essere corrisposti esclusivamente con i seguenti mezzi di pagamento, tutti intestati all'Agenzia Generale INA ASSITALIA che gestisce la polizza:

- assegno bancario, assegno circolare o assegno/vaglia postale purché non trasferibili;
- Rimessa Interbancaria Diretta (RID);
- bonifico bancario;
- versamento in conto corrente postale.

Potranno essere utilizzati altri mezzi di pagamento, **con esclusione del denaro contante**, solo nel caso in cui il versamento sia effettuato direttamente alla cassa dell'Agenzia Generale stessa che rilascerà debita quietanza datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione.

Effettuato il pagamento, l'Agenzia medesima rilascia la quietanza, emessa dalla Direzione Generale di INA ASSITALIA S.p.A., intestata al Contraente. Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, fa piena prova dell'avvenuto pagamento del premio ricorrente, con la sola eccezione del pagamento a mezzo rimessa bancaria, in quanto, fa fede la comunicazione che il Contraente riceve dalla banca circa l'addebito a lui effettuato in favore di INA ASSITALIA.

A giustificazione del mancato pagamento del premio non potrà, in alcun caso, essere opposto l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al domicilio del Contraente.

Art. 7 - Sospensione del versamento dei premi - Risoluzione del contratto

In caso di sospensione del pagamento dei premi ricorrenti, qualora nel corso dei primi tre anni dalla data di effetto della polizza siano stati corrisposti premi complessivi per un importo almeno pari a € 1.500,00, l'assicurazione caso morte viene mantenuta in vigore per i “*capitali assicurati*” (cfr. art.8) riferiti ai premi già versati, senza l'applicazione di alcuna penalizzazione.

Il versamento dei premi può essere ripreso in qualunque momento senza l'obbligo di versare i premi non corrisposti.

Se nel corso dei primi tre anni dalla data di effetto della polizza non sono stati corrisposti premi complessivi per un importo almeno pari a € 1.500,00, si determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti ad INA ASSITALIA.

Art. 8 - Capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato

In corrispondenza di ciascuno dei premi ricorrenti versati viene calcolato un "capitale assicurato" che si rivaluta ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza con le modalità previste al successivo art. 9.

Al verificarsi del decesso dell'Assicurato l'importo da liquidare è pari alla somma dei "capitali assicurati" calcolati in corrispondenza di ciascuno dei premi versati e rivalutati fino alla data del decesso, diminuito delle prestazioni connesse alle operazioni di riscatto parziale di cui al successivo art. 10 anch'esse rivalutate fino all'epoca del decesso. L'importo così ottenuto è maggiorato, in funzione dell'età raggiunta dall'Assicurato alla data del decesso, secondo le seguenti aliquote:

Età raggiunta alla data del decesso	Aliquota di maggiorazione
fino a 40 anni	1,5%
da 41 a 50 anni	1,0%
da 51 anni	0,5%

Art. 9 - Rivalutazione annuale delle prestazioni

1. "rendimento EURO FORTE"

il rendimento netto della speciale gestione patrimoniale denominata EURO FORTE di cui al punto 2 dell'allegato Regolamento della gestione, riferito al terzo mese antecedente la ricorrenza annuale della data di effetto della polizza.

2. "rendimento trattenuto"

il rendimento trattenuto da INA ASSITALIA pari ad una quota fissa di 1,2 punti percentuali per valori del "rendimento EURO FORTE" non superiori al 6%.

Per valori superiori al 6% la suddetta quota viene aumentata del 10% dell'eccedenza di "rendimento EURO FORTE" rispetto al 6%.

3. "rendimento minimo garantito"

il minimo di rendimento riconosciuto ogni anno, pari al 2%.

4. "tasso di riferimento"

il maggior valore tra il "rendimento EURO FORTE", al netto del "rendimento trattenuto", ed il "rendimento minimo garantito".

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza:

- i "capitali assicurati", in vigore alla ricorrenza annuale precedente, si rivalutano di una percentuale pari al tasso annuo di riferimento;
- i "capitali assicurati" relativi ai premi versati nell'anno si rivalutano di una percentuale pari al tasso annuo di riferimento calcolato pro rata temporis utilizzando il criterio della capitalizzazione composta.

Per la rivalutazione delle prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato ed in caso di riscatto totale (art. 11) per periodi inferiori all'anno, il "tasso di riferimento" viene determinato con il criterio della capitalizzazione composta per il periodo interessato, considerando il "rendimento EURO FORTE" relativo alla data di valutazione.

Art. 10 - Riscatti Parziali

Sono consentite operazioni di riscatto parziale, nel limite minimo di € 500,00, a condizione che sia maturato il diritto per la concessione del riscatto totale di cui al successivo art. 11.

Ogni riscatto parziale può essere concesso a condizione che il suo importo, maggiorato dei riscatti parziali complessivamente già liquidati, risulti non superiore sia alla metà del cumulo dei premi corrisposti fino alla data della richiesta sia al valore di riscatto totale liquidabile a tale epoca (art. 11).

Ogni riscatto parziale comporta una riduzione delle prestazioni assicurate che dovrà essere recuperata da INA ASSITALIA al momento della liquidazione totale, a qualsiasi titolo, del contratto.

La prestazione iniziale da recuperare, determinata all'atto della liquidazione del riscatto parziale, è calcolata maggiorando l'importo del riscatto parziale stesso di una percentuale pari a:

- per durate del piano non inferiori a dieci anni: 0,5% per ogni anno e frazione mancante al raggiungimento del decimo anno;
- per durate del piano inferiori a dieci anni: 0,5% per ogni anno e frazione mancante alla scadenza del piano dei versamenti.

Tale maggiorazione non è applicata qualora siano stati versati tutti i premi previsti dal piano dei versamenti.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza:

- le prestazioni da recuperare, in vigore alla ricorrenza annuale precedente, si rivalutano di una percentuale pari al tasso annuo di riferimento;
- le prestazioni connesse alle operazioni di riscatto parziale liquidate nell'anno si rivalutano di una percentuale pari al tasso annuo di riferimento calcolato pro rata temporis utilizzando il criterio della capitalizzazione composta.

Per la rivalutazione delle prestazioni da recuperare in caso di decesso dell'Assicurato ed in caso di riscatto totale (art. 11) per periodi inferiori all'anno, il tasso di riferimento è determinato con il criterio della capitalizzazione composta per il periodo interessato, considerando il rendimento EURO FORTE relativo alla data di valutazione.

Art. 11 - Riscatto

Qualora sia trascorso un anno dalla data di effetto della polizza e sia stato corrisposto un importo almeno pari al limite minimo di € 1.500,00, il Contraente può richiedere l'interruzione del rapporto contrattuale e riscuotere il valore di riscatto. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data della richiesta.

Il valore di riscatto è pari:

- al valore dei “*capitali assicurati*”, calcolati in corrispondenza di ciascuno dei premi versati, rivalutati fino alla data di richiesta della liquidazione per riscatto, diminuito delle prestazioni connesse alle operazioni di riscatto parziale anch'esse rivalutate fino alla data di richiesta della liquidazione;
- la differenza ottenuta viene ridotta di una percentuale pari a:
 - per durate del piano non inferiori a dieci anni: 0,5% per ogni anno e frazione mancante al raggiungimento del decimo anno;
 - per durate del piano inferiori a dieci anni: 0,5% per ogni anno e frazione mancante alla scadenza del piano dei versamenti.

Tale riduzione non è applicata qualora siano stati versati tutti i premi previsti dal piano dei versamenti;

- il valore così ottenuto viene diminuito di un importo pari al 5,5% della differenza, se positiva, tra il cumulo dei premi previsto dal piano dei versamenti, calcolato considerando una durata massima pari a sedici anni, ed il cumulo dei premi effettivamente versati fino alla data di richiesta della liquidazione per riscatto.

Art. 12 - Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 13 - Opzioni

- Sin dall'emissione della polizza, il Contraente può optare per la conversione del capitale liquidabile, in caso di decesso dell'Assicurato, in una rendita vitalizia immediata rivalutabile sulla testa del Beneficiario designato, pagabile in rate posticipate secondo la rateazione prescelta. La data di decorrenza della rendita coinciderà con la data di decesso dell'Assicurato. L'importo della rendita si ottiene moltiplicando il capitale liquidabile in caso di morte per il coefficiente determinato sulla base dell'età del Beneficiario alla suddetta data.

- In caso di interruzione del rapporto contrattuale, il Contraente, rinunciando alla liquidazione totale o parziale del valore di riscatto di cui all'art. 11, può scegliere che la quota di capitale non liquidata, al netto delle imposte, venga convertita in:
 - rendita vitalizia immediata rivalutabile;
 - rendita immediata rivalutabile garantita per un minimo di 5 o 10 anni, indipendentemente all'esistenza in vita dell'Assicurato, e successivamente vitalizia;
 - rendita vitalizia immediata rivalutabile su due o più teste, interamente o parzialmente reversibile ai sopravvissuti secondo determinate aliquote di reversibilità.

Le modalità di rivalutazione della rendita prescelta ed i coefficienti di conversione dei capitali saranno quelli in vigore alla data di decorrenza della rendita di opzione.

I suddetti coefficienti saranno determinati in base all'età ed al sesso del Beneficiario designato alla data di decorrenza della rendita di opzione ed alla rateazione prescelta per il pagamento della rendita.

Art. 14 - Cessione - Pegno - Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando INA ASSITALIA, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 15 - Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto ad INA ASSITALIA, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a INA ASSITALIA di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto ad INA ASSITALIA o contenute in un valido testamento, regolarmente pubblicato.

Art. 16 - Pagamento delle prestazioni

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, per ottenere le prestazioni pattuite, l'avente diritto dovrà compilare l'apposito modulo – disponibile alle Agenzie Generali INA ASSITALIA – e consegnarlo presso l'Agenzia Generale di competenza unitamente alla documentazione appresso specificata:

- certificato di morte dell'Assicurato, con indicazione della data di nascita;
- dichiarazione medica, redatta su apposito modulo disponibile presso le Agenzie Generali, indicante la causa di morte dell'Assicurato;
- atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore, restano in vigore, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri;
- originale di polizza e relativi allegati;
- nei casi di morte violenta (es. incidente stradale, omicidio, suicidio, etc.), l'eventuale documentazione amministrativa e/o giudiziaria, in copia autentica, da cui si desumano le circostanze del decesso per comprovare il diritto del Beneficiario ad ottenere la prestazione.

Norme generali riguardanti i documenti da consegnare

1) Originale di polizza

L'originale della polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta provochi la totale estinzione del contratto (riscatto totale o sinistro). Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).

Solo in caso di riscatto parziale non dovrà essere fornito l'originale della polizza con i relativi allegati.

2) Minore età dell'avente diritto o interdetto

Qualora l'avente diritto sia minorenne ovvero interdetto è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l'importo spettante al minore stesso ovvero all'interdetto, con esonero di INA ASSITALIA da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

3) Parziale capacità dell'avente diritto

Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace. Se previsto dalla legge è richiesto anche il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.

4) Vincoli gravanti sulla polizza

Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che dall'avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario.

5) Riscatto successivo alla morte del Contraente

Per le polizze che prevedono quale Contraente una persona diversa dall'Assicurato, qualora, in seguito all'avvenuto decesso del Contraente, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà trasmettere il certificato di morte e documentare lo stato successorio del Contraente medesimo, mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con produzione, se esistente, della copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva che dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato.

Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dovrà, altresì, precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche dei verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri.

In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà il consenso scritto di tutti i beneficiari, sempreché detti Beneficiari risultino individuabili al momento della richiesta.

Per la liquidazione del contratto, ove questo si estingua, è necessario altresì consegnare l'originale della polizza.

6) Consenso al trattamento dei dati

Per ogni tipo di liquidazione, ove l'avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l'apposito modulo disponibile presso le Agenzie Generali INA ASSITALIA.

7) Eventuale, ulteriore documentazione

Solo in caso di necessità, finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta un'ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.

8) Tempo di esecuzione della liquidazione

Verificata, in base alla documentazione prodotta, la sussistenza dell'obbligo del pagamento, INA ASSITALIA mette a disposizione dell'avente diritto l'importo spettantegli, nei 30 giorni successivi alla consegna della documentazione completa (ovvero dal giorno del suo completamento). Decorso il suddetto termine, INA ASSITALIA è tenuta, sino all'adempimento dell'obbligazione, alla corresponsione degli interessi pattiziamente determinati nella misura del saggio legale.

9) Luogo del pagamento

Ai sensi dell'art. 1182 c.c., ogni pagamento avverrà presso la sede della competente Agenzia Generale, ove è disponibile l'appropriata modulistica per agevolare gli aventi diritto nella raccolta e nell'immediato invio ad INA ASSITALIA dei documenti occorrenti. E' altresì cura dell'Agenzia Generale consegnare al richiedente la ricevuta, con l'indicazione della data della consegna, dei documenti per l'ottenimento della prestazione. Dalla suddetta data decorreranno i 30 giorni previsti per la liquidazione delle prestazioni e la ricevuta stessa dovrà recare la firma della persona fisica o giuridica che gestisce l'Agenzia Generale.

Art. 17 - Revocabilità della proposta

La proposta relativa ad un contratto di assicurazione sulla vita é revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione assicurativa e si effettua a mezzo di lettera raccomandata AR (che dovrà indicare gli estremi individuativi della proposta e fare menzione delle somme eventualmente pagate) da inviare ad INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Portafoglio Vita - Via L. Bissolati, 23 - 00187 ROMA. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA ASSITALIA rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi eventualmente corrisposta al netto delle sole spese, quantificate nella proposta stessa, effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto.

Art. 18 - Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente può recedere da un contratto di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è concluso.

Il contratto é concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza da INA ASSITALIA per il tramite dell'Agenzia Generale, ovvero la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte di INA ASSITALIA.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione assicurativa a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata AR, ad INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Portafoglio Vita - Via L. Bissolati, 23 - 00187 ROMA. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi individuativi della polizza e menzionati i premi eventualmente pagati. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA ASSITALIA rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi corrisposta diminuita della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

All'atto del rimborso il Contraente dovrà restituire all'Agenzia Generale il documento di polizza e le quietanze di premio eventualmente pagate.

INA ASSITALIA ha il diritto di recuperare le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto indicate nella proposta di assicurazione e nel contratto.

Art. 19 - Legge regolatrice del rapporto e foro competente

Il presente contratto viene assunto dall'Impresa nello Stato Membro della propria sede legale e nel presupposto che il Contraente abbia in Italia il proprio domicilio abituale (o la residenza abituale) ovvero, se persona giuridica, che abbia in Italia la sede cui si riferisce il contratto.

Stante quanto precede e salvo diverse espresse volontà delle parti, il contratto è regolato dalla legge italiana. Le controversie che dovessero insorgere sull'applicazione del contratto medesimo saranno devolute alla giurisdizione del giudice italiano. Nel caso in cui l'avente diritto alla prestazione sia una persona fisica - consumatore, la competenza spetterà al giudice del luogo di residenza o del domicilio abituale dello stesso.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

LINEAFORTE

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE EURO FORTE

1. Costituzione e denominazione della Gestione

Presso INA ASSITALIA è costituita una particolare gestione patrimoniale denominata EURO FORTE, separata dalle altre attività di INA ASSITALIA. Tale gestione si svolge in conformità alle condizioni del presente Regolamento ed alle norme emanate dall'ISVAP (circolari n. 71 del 26 marzo 1987 e 336 S del 17 giugno 1998 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni).

Le attività gestite, rientranti tra quelle previste dalle norme che disciplinano i modi di impiego delle riserve matematiche, non saranno inferiori all'ammontare delle riserve matematiche dei contratti collegati alla gestione medesima.

2. Determinazione del Rendimento

Al termine di ogni mese viene determinato il Rendimento medio dei dodici mesi precedenti rapportando i Redditi netti di competenza del periodo alla Consistenza media degli investimenti del corrispondente periodo.

I Redditi netti di competenza del periodo sono costituiti da tutti i proventi finanziari, compresi i ratei di interessi e di cedole maturati, al netto delle spese effettivamente sostenute per la gestione separata e per l'attività di certificazione e al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle attività nella gestione, cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione per i beni già di proprietà di INA ASSITALIA.

La Consistenza media degli investimenti è la media aritmetica, calcolata con valori giornalieri, della somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza degli investimenti in titoli e della consistenza di ogni altra attività. La consistenza media dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al relativo valore calcolato con i criteri di cui ai commi precedenti.

3. Certificazione

Il rendiconto della gestione EURO FORTE, alla fine di ogni esercizio annuale, è sottoposto a verifica da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 1998.

4. Modifiche del Regolamento

INA ASSITALIA si riserva di apportare al precedente punto 2. quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

5. Comunicazioni

INA ASSITALIA comunicherà ai Contraenti dei contratti collegati alla gestione EURO FORTE gli importi raggiunti dalle prestazioni assicurate alle diverse ricorrenze annuali della data di effetto dei contratti stessi.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

LINEAFORTE

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società INA ASSITALIA S.p.A. e l'Agenzia Generale indicata in proposta, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari¹, al fine di fornire i servizi assicurativi² da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti³, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopra citati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa⁴.

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge⁵ – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁶.

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere ogni informazione in merito ai soggetti ed alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:

- all'INA ASSITALIA S.p.A., - Servizio Privacy di Gruppo, c/o Assicurazioni Generali, Piazza Venezia, n.11, 00187 Roma, tel. 06/ 4722.4865 fax 041/2593999 - Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.196/2003. Il sito www.inaassitalia.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.
- all'Agenzia Generale indicata in proposta.

Sulla base di quanto sopra, con la dichiarazione resa nel modulo di proposta Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato dalla Società e dall'Agenzia Generale, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

¹ L'art. 4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.

² Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione delle prestazioni contrattuali, riassicurazione, coassicurazione, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno.

³ Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario.

⁴ I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM, fondi pensione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, medici fiduciari, società del Gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione dei contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. In particolare i Suoi dati potranno essere comunicati alla Capogruppo Assicurazioni Generali e ai suoi fiduciari per finalità di valutazione del rischio, di liquidazione del contratto, di coassicurazione e riassicurazione. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché organismi istituzionali tra cui ISVAP, Banca d'Italia-UIF, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria.

⁵ Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio.

⁶ Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

GLOSSARIO

LINEAFORTE

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Caricamenti

Vedi "Costi gravanti sul premio".

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia

Vedi "Società".

Composizione della gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società.

Condizioni di assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del Contraente.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

Contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

Controassicurazione

Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'assicurato, secondo le modalità precisate nelle condizioni contrattuali.

Costi di emissione

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto.

Costi gravanti sul premio

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi della società.

Costi per riscatto

Penalizzazione applicata dalla società per determinare l'importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal Contraente.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Dati storici

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Durata del pagamento dei premi

Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e il valore di riscatto maturato. Il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti trattenuti.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda sintetica;
- Nota informativa;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di proposta.

Gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dal rendimento trattenuto deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Impegno annuo

L'importo che il Contraente si impegna a versare in ciascun anno, dato dal prodotto del premio ricorrente, indicato in proposta, moltiplicato per la periodicità di versamento nell'anno.

Impignorabilità e insequestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione

Vedi "Società".

Ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che le prestazioni liquidabili siano corrisposte in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

Pegno

Vedi "Cessione".

Perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Periodicità di versamento nell'anno

Periodicità di versamento del premio ricorrente nell'anno indicata dal Contraente in proposta.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio unico ricorrente

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.

Prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

Prestito

Somma che il Contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto.

Principio di adeguatezza

Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

Prolungamento

Facoltà offerta al Contraente di differire la liquidazione del capitale a scadenza per un certo numero di anni.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di Proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Prospetto annuale della composizione della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

Recesso

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

Rendiconto annuale della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo garantito consolidato

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. E' riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Rendimento trattenuto

Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

Rendita immediata certa e poi vitalizia

Il pagamento immediato di una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente di una rendita vitalizia finché l'assicurato è in vita.

Rendita vitalizia immediata

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'assicurato è in vita.

Rendita vitalizia immediata reversibile

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda o di più persone finché questa o queste sono in vita.

Revoca

Diritto del Proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate a cui sono collegate le prestazioni.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

Società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Società di revisione

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Vincolo

Vedi "Cessione".

A2.1 VERSAMENTI SU CONTRATTI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO A2 (Non obbligatoria)

di cui annui:	<input type="checkbox"/> fino a 1.000,00 euro	di cui unici:	<input type="checkbox"/> fino a 20.000,00 euro
	<input type="checkbox"/> oltre 1.000,00 e fino a 5.000,00 euro		<input type="checkbox"/> oltre 20.000,00 e fino a 50.000,00 euro
	<input type="checkbox"/> oltre 5.000,00 euro		<input type="checkbox"/> oltre 50.000,00 euro

B. ORIZZONTE TEMPORALE (Obbligatoria)

Indicare il periodo al termine del quale ci si aspetta di conseguire almeno parzialmente gli obiettivi perseguiti col contratto, tenuto conto della relativa durata prefissata.

<input type="checkbox"/>	Lungo (oltre 10 anni)
<input type="checkbox"/>	Medio (da 6 a 10 anni)
<input type="checkbox"/>	Breve (fino a 5 anni)

C. PROPENSIONE AL RISCHIO DEL CONTRATTO (Obbligatoria)

Indicare la propensione al rischio e conseguentemente le aspettative di rendimento finanziario relativamente al contratto proposto.

<input type="checkbox"/>	BASSO RISCHIO (scarsa disponibilità ad accettare oscillazioni anche contenute del valore dell'investimento nel tempo; preferenza verso forme di garanzia di restituzione del capitale e/o di rendimento minimo)
<input type="checkbox"/>	MEDIO RISCHIO (disponibilità ad accettare modeste oscillazioni del valore dell'investimento nel tempo)
<input type="checkbox"/>	ALTO RISCHIO (disponibilità ad accettare possibili forti oscillazioni del valore dell'investimento nel tempo; aspettativa di una elevata rivalutazione del capitale investito in linea con un'alta propensione al rischio, tenuto conto della durata contrattuale o dell'orizzonte temporale consigliato)

D. ESIGENZE DI LIQUIDITA' (Obbligatoria)

Indicare la possibilità di incorrere in esigenze di liquidità tali da comportare la sospensione del piano dei versamenti o l'interruzione anticipata del rapporto contrattuale mediante il disinvestimento prima della scadenza prefissata.

<input type="checkbox"/>	BASSA eventualità di avere esigenze di liquidità tali da interrompere il rapporto assicurativo prima della scadenza contrattuale
<input type="checkbox"/>	ALTA eventualità di avere esigenze di liquidità tali da interrompere il rapporto assicurativo prima della scadenza contrattuale

E. CAPACITA' DI RISPARMIO (Obbligatoria per le persone fisiche)

Indicare la propria capacità media annua di risparmio per consentire di verificarne la congruità rispetto all'impegno di versamento previsto dal contratto.

<input type="checkbox"/>	BASSA (fino a 5.000,00 euro all'anno)
<input type="checkbox"/>	MEDIA (oltre 5.000,00 e fino a 15.000,00 euro all'anno)
<input type="checkbox"/>	ALTA (oltre 15.000,00 euro all'anno)

F. NUCLEO FAMILIARE / REDDITO / ESPOSIZIONE FINANZIARIA

La valutazione della capacità di risparmio deve tener conto della situazione patrimoniale e reddituale complessiva al netto di eventuali impegni finanziari già assunti. Per agevolare tale valutazione fornire le informazioni di seguito riportate.

Reddito annuo variabile o incerto	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<i>obbligatoria per le persone fisiche</i>
Numero di persone componenti nucleo familiare di cui a carico		<i>obbligatoria per le persone fisiche</i>
Eventuale esposizione finanziaria annua (mutui, rate, ecc.)	<input type="checkbox"/> assente <input type="checkbox"/> fino a 1.000,00 euro <input type="checkbox"/> oltre 1.000,00 euro e fino a 5.000,00 euro <input type="checkbox"/> oltre 5.000,00 euro	<i>obbligatoria per le persone fisiche</i>
Reddito annuo complessivo	<input type="checkbox"/> fino a 20.000,00 euro <input type="checkbox"/> oltre 20.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro <input type="checkbox"/> oltre 50.000,00 euro	<i>non obbligatoria</i>

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI VOLER FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE NEL QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA

Il Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel *Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto*, o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione di adeguatezza del contratto stesso alle proprie esigenze assicurative.

Firma del Contraente.....

DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il Consulente Assicurativo dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni fornite e di eventuali altre informazioni disponibili, la presente proposta determina l'emissione di un contratto che non risulta o potrebbe non risultare adeguato alle esigenze assicurative/finanziarie del Contraente stesso.

Il Contraente dichiara altresì di voler comunque sottoscrivere il relativo contratto, malgrado i motivi di inadeguatezza di seguito riportati.

Firma del Consulente Assicurativo.....

Firma del Contraente.....

MOTIVI DI INADEGUATEZZA

<input type="checkbox"/>	1. Contratto non conforme agli obiettivi espressi	Firma del Contraente.....
<input type="checkbox"/>	2. Contratto non conforme alle esigenze assicurative/finanziarie espresse	Firma del Contraente.....
<input type="checkbox"/>	3. Capacità di risparmio non sufficiente in relazione all'importo di premio	Firma del Contraente.....

ASSICURANDO

Titolo		Cognome				Sesso	
<input type="text"/>		<input type="text"/>				<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
Codice	Nome			Occupazione principale			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>			
Comune di nascita	Prov.	Data di nascita	Codice Fiscale / Partita IVA				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Comune o stato estero di residenza	C.A.P.	Prov.	Indirizzo	N. civ.	Cittadinanza		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

DATI TECNICI

Data effetto	Durata
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Periodicità di versamento nell'anno

Premio ricorrente (Euro):	annuale <input type="checkbox"/> semestrale <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--

PAGAMENTO IN PROPOSTA DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE AL PREMIO RICORRENTE

Qualora il Proponente, nel sottoscrivere la presente proposta, corrisponda un importo equivalente a quello del primo premio ricorrente, il versamento si intende effettuato ad esclusivo titolo di deposito provvisorio in attesa della accettazione della proposta da parte della Società. Il suddetto versamento dovrà avvenire mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale indicata nel frontespizio della presente proposta.

Il versamento eseguito in sede di proposta comporta – ai soli fini economici e finanziari – che la decorrenza del contratto – successivamente emesso da INA ASSITALIA S.p.A. – una volta perfezionato sia quella del medesimo giorno del versamento, salvo che le Condizioni di Assicurazione, valevoli per determinate tipologie contrattuali, non fissino una data di effetto prestabilita, unica per tutta la tipologia considerata.

In ogni caso l'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui il Proponente abbia ricevuto l'originale di polizza e la quietanza definitiva emessa dalla Direzione Generale a fronte del versamento eseguito in sede di proposta.

Qualora la polizza preveda una data di effetto posteriore rispetto a quella in cui vengono espletati i suddetti adempimenti, l'assicurazione entra in vigore dalla sopra menzionata data di effetto.

Una volta che la polizza sia stata emessa, il pagamento dei premi dovrà tassativamente avvenire secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo informativo contro il rilascio di regolare quietanza emessa dalla Direzione Generale INA, ed apposizione di data e firma da parte dell'incaricato alla riscossione.

(1) (AB) ASSEGNO BANCARIO (AC) ASSEGNO CIRCOLARE (AP) ASSEGNO/VAGLIA POSTALE

TIPO (1)	COD. ABI	COD. CAB	NUMERO C/C	N. ASSEGNO	BANCA	IMPORTO IN EURO

Sul primo Premio Ricorrente è dovuto un costo polizza, il cui importo è specificato nella Nota informativa.

PAGAMENTO A MEZZO MOD. DP130 DA COMPILARE A CURA DELL'AGENZIA GENERALE

N. DP130	IMPORTO IN EURO	DATA VERSAMENTO	Estremi di registrazione Rendiconto Cassa Giornaliero (a cura dell'Agenzia Generale)

BENEFICIARI (in caso di designazione nominativa indicare cognome, nome, luogo e data di nascita)

CASO MORTE
.....

IL SOTTOSCRITTO (I SOTTOSCRITTI) DICHIARA (DICHIARANO):

- 1) DI AVER RITIRATO IL FASCICOLO INFORMATIVO DEL PRODOTTO SPECIFICATO IN PRIMA PAGINA CONTENENTE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE AL CONTRATTO CHE VERRA' EMESSO IN BASE ALLA PRESENTE PROPOSTA, DI AVER PRESO COGNIZIONE DEL CONTENUTO DEL MEDESIMO COMPRENSIVO DELLE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E DI ACCETTARLO.
- 2) CHE LA PROPOSTA STESSA E IL SUDETTO FASCICOLO INFORMATIVO COSTITUISCONO LA BASE PER IL CONTRATTO DA STIPULARSI E NE FORMANO PARTE INTEGRANTE.
- 3) DI PRENDERE ATTO CHE, IN QUALSIASI MOMENTO PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, LA PROPOSTA E' REVOCABILE E CHE INOLTRE E' POSSIBILE RECEDERE DAL CONTRATTO ENTRO 30 GG. DECORRENTI DA QUELLO IN CUI IL CONTRATTO STESSO E' CONCLUSO. IL CONTRATTO E' CONCLUSO NEL GIORNO IN CUI IL CONTRAENTE HA RICEVUTO LA POLIZZA DALLA SOCIETA' PER IL TRAMITE DELL'AGENZIA GENERALE DI COMPETENZA, OVVERO LA COMUNICAZIONE DELL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DI INA ASSITALIA S.p.A.. IL RECESSO E/O LA REVOCA HA L'EFFETTO DI LIBERARE ENTRAMBE LE PARTI DA QUALSIASI OBBLIGAZIONE A DECORRERE DALLE ORE 24 DEL GIORNO DI SPEDIZIONE DELLA COMUNICAZIONE, QUALE RISULTA DAL TIMBRO POSTALE, DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA A.R. AD INA ASSITALIA S.p.A. SERVIZIO PORTAFOGLIO VITA - VIA L. BISSOLATI, 23 - 00187 ROMA. ENTRO 30 GG. DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE INA ASSITALIA S.p.A. RIMBORSERA' AL CONTRAENTE PER IL TRAMITE DELL'AGENZIA GENERALE COMPETENTE LA SOMMA EVENTUALMENTE DA QUESTI CORRISPOSTA.
SIA IN CASO DI REVOCA DELLA PROPOSTA CHE DI RECESSO DAL CONTRATTO INA ASSITALIA S.p.A. HA IL DIRITTO DI RECUPERARE LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER L'EMISSIONE DEL CONTRATTO PARI A EURO 10,00.
- 4) DI AVER COMPILATO PERSONALMENTE LA PRESENTE PROPOSTA COMPOSTA DA N. 4 (QUATTRO) PAGINE E CONFERMA (CONFERMANO) INOLTRE LA PROPRIA RESIDENZA INDICATA NELLA PRESENTE PROPOSTA.

.....
FIRMA DEL CONTRAENTE

.....
FIRMA DELL'ASSICURANDO
(se diverso dal Contraente)

.....
FIRMA DELL'ESERCENTE LA POTESTÀ O DEL TUTORE
PER ASSICURANDI MINORENNI OD INCAPACI

IL CONTRAENTE DICHIARA CHE GLI E' STATO PREVENTIVAMENTE CONSEGNATO IL FASCICOLO INFORMATIVO (MOD. MIDV105-05 ED. 31/03/2009) ATTINENTE AL CONTRATTO CHE VERRA' EMESSO E REDATTO SECONDO LE PRESCRIZIONI ISVAP, CONTENENTE LA SCHEDE SINTETICA, LA NOTA INFORMATIVA, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, COMPRENSIVE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA E IL GLOSSARIO.

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO COGNIZIONE DEL RELATIVO CONTENUTO E DI ACCETTARLO.

DATA.....

FIRMA DEL CONTRAENTE.....

SPAZIO RISERVATO AI CONSULENTI ASSICURATIVI

CODICE PRODUTTORE	COMB.NE PRODUTT.	COGNOME E NOME (in stampatello)	FIRMA

FIRMA DEL CONSULENTE ASSICURATIVO SIG. CHE HA RICEVUTO LA PRESENTE PROPOSTA FACENTE FEDE DELLA CORRETTA COMPILAZIONE E DELL'IDENTIFICAZIONE PERSONALE DEI FIRMATARI ANCHE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO.

FIRMA.....

L'AGENTE GENERALE.....

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI (D.Lgs. 196/2003)

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società INA ASSITALIA S.p.A. e l'Agenzia Generale indicata nella presente proposta, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari⁽¹⁾, al fine di fornire i servizi assicurativi⁽²⁾ da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti⁽³⁾, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopra citati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa⁽⁴⁾.

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopra indicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge⁽⁵⁾ - non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁽⁶⁾.

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o di Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:

- all'INA ASSITALIA S.p.A., Servizio Privacy di Gruppo, c/o Assicurazioni Generali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, tel. 06/4722.4865, fax 041/2593.999 - Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Il sito www.inaassitalia.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili;
- all'Agenzia Generale indicata in proposta.

Sulla base dell'Informativa, riproposta anche all'interno delle Condizioni di Assicurazione del presente Fascicolo Informativo con l'aggiunta delle note a chiarimento (da n. ⁽¹⁾ a n. ⁽⁶⁾) qui richiamate, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Contraente e l'Assicurando (se diverso dal Contraente) apponendo la firma in calce, acconsentono al trattamento dei dati, eventualmente anche sensibili, effettuato dalla Società e dall'Agenzia Generale, alla loro comunicazione ai soggetti sopra indicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

DATA.....

.....
FIRMA DEL CONTRAENTE

.....
FIRMA DELL'ASSICURANDO
(se diverso dal Contraente)